

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE E LA ROTTURA DEL SUOLO
PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE
INFRASTRUTTURE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/07/2023

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA




AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Campo di applicazione.....	4
Art. 2 - Normativa di riferimento.....	4
Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (“Grandi Utenti” e “Piccoli Utenti”).....	5
Art. 4 - Ufficio unico per il suolo e sottosuolo.....	5
Art. 5 - Conferenze dei Servizi	6
TITOLO II - INFRASTRUTTURE COMUNALI e CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEL SUOLO e/o DEL SOTTOSUOLO	7
Art. 6 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi	7
Art. 7 - Strade.....	7
Art. 8 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali.....	8
Art. 9 - Concessione dell’uso del sottosuolo pubblico	8
Art. 10 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali	9
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA OCCUPAZIONE e/o ROTTURA e/o MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI - CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO	10
Art. 11 - Ambito di applicazione e disposizioni generali	10
Art. 12 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e/o di concessione per l’occupazione di suolo/sottosuolo pubblico.....	11
Art. 13 - Domanda di occupazione/rottura urgente.....	14
Art. 14 - Deposito cauzionale o polizza fideiussoria.....	14
Art. 15 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	16
Art. 16 - Soggetto passivo e obblighi del concessionario	17
Art. 17 - Durata dell’occupazione	17
Art. 18 - Titolarità della concessione o autorizzazione	17
Art. 19 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	18



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO


REGIONE UMBRIA



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Art. 20 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	18
Art. 21 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	18
Art. 22 - Ripristini provvisori e definitivi.....	19
Art. 23 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti	19
Art. 24 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo	20
Art. 25 - Censimento del sottosuolo.....	20
TITOLO IV - SANZIONI e ABROGAZIONI	22
Art. 26 - Sanzioni	22
Art. 27 - Validità del Regolamento e rettifiche/abrogazioni Regolamenti esistenti	23
Allegato n°1 - DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DELLE ROTTURE DEL SUOLO PUBBLICO E DEI RELATIVI RIPRISTINI	25
Art. 28 - Norme di carattere generale	25
Art. 29 - Aree di cantiere per il deposito di materiale, attrezzi, strutture provvisorie e/o mezzi	26
Art. 30 - Norme tecniche relative agli scavi.....	26
Art. 31 - Demolizione della pavimentazione stradale	27
Art. 32 - Riempimento degli scavi.....	28
Art. 33 - Ripristini provvisori.....	29
Art. 34 - Ripristini definitivi.....	29
Art. 35 - Ripristini di pavimentazione in conglomerato bituminoso	31
Art. 36 - Ripristini pavimentazione delle "strade bianche"	34
Art. 37 - Ripristini di pavimentazione lapidee	34
Art. 38 - Marciapiedi.....	35
Art. 39 - Aree verdi	36
Art. 40 - Segnaletica stradale.....	36
Art. 41 - Tubazioni.....	37



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, al fine di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e ciclo-pedonale nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono in linea generale dirette:
 - ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel suolo e nel sottosuolo anche ai fini di cui al precedente comma;
 - a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di servizi a rete, ivi compresi i nuovi allacciamenti da parte dei gestori di servizi pubblici, in raccordo con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione, potenziamento o manutenzione nonché dei manufatti affioranti sulla sede stradale;
 - alla gestione del Sistema Informativo comunale che consenta la conoscenza e la posizione degli impianti dei servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento tra il Comune e le Aziende titolari.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle compagnie di telecomunicazione, ove non in contrasto con la specifica normativa nazionale di settore.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. In ordine a quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, con specifico riferimento a:
 - L. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo);
 - D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
 - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
 - Direttiva P.C.M. del 3/3/1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici);
 - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - D.M. 10.7.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
 - L. 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, art.40 (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione));
 - D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
 - D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali);
 - L. 133/2008 - art. 2 ("Banda Larga");
 - L.73/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 40/2010 recante disposizione urgenti tributarie e finanziarie);

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



- D.M. 1° ottobre 2013 (Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali);
- D.Lgs. 33/2016 (c.d. “Decreto Fibra”);
- D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 (governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

nonché ai vigenti Regolamenti Comunali:

- “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
- “Testo Unico: igiene, sanità pubblica, veterinaria, cura del territorio e del patrimonio pubblico, edilizia” approvato con Delibera della G.C. n. 80 nella seduta del 22/04/2021;

Dovranno comunque essere osservate le vigenti norme in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc., nonché la normativa in materia di inquinamento acustico, idrico, del suolo e dell’aria ed in materia di sicurezza sul lavoro.

Dovranno inoltre essere osservate le norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi di cui all’art. 2 della citata Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri 03/03/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”.

Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (“Grandi Utenti” e “Piccoli Utenti”)

1. I soggetti realizzatori di interventi nel sottosuolo sono distinti in due tipologie:
 - soggetti definiti genericamente “Grandi Utenti”, a loro volta distinguibili in:
 - soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all’art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999, incluse le reti fognarie;
 - soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure;
 - soggetti definiti genericamente “Piccoli Utenti”, autori di interventi non ricompresi nella tipologia di cui al comma precedente.

Art. 4 - Ufficio unico per il suolo e sottosuolo

1. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del suolo e del sottosuolo in capo sia ai c.d. Grandi Utenti sia ai c.d. Piccoli Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo ai sensi dell’art. 19 della Direttiva P.C.M 3/3/1999 sono svolte dall’Area Governo del territorio del Comune di Castiglione del Lago.
2. Le domande relative a permessi per rottura suolo pubblico e a concessioni per l’occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico presentate sia dai Grandi Utenti che dai Piccoli Utenti, ivi comprese le istanze per gli allacciamenti alla rete principale nei casi in cui il tratto oggetto dell’allaccio risulti di proprietà degli stessi operatori, devono essere inoltrate al competente ufficio del sottosuolo di cui al precedente comma attraverso il portale SUAPE 3.0. del Comune di Castiglione del Lago.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



3. Le domande devono essere presentate almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'occupazione e/o rottura, sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee.
4. Le domande presentate con minor anticipo rispetto ai trenta (30) giorni indicati al comma 3 potranno essere accettate solo se sussisteranno i tempi utili per espletare tutti gli adempimenti necessari e saranno comunque soggette al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria pratica in misura maggiorata del 50% rispetto al tariffario vigente.
5. Solo le comunicazioni di occupazione occasionale di cui al successivo art.11 c.7 e all'art.36 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021, possono essere presentate fino a tre (3) giorni prima dell'occupazione.
6. L'Ufficio competente rilascia il provvedimento entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e/o dalla L.241/90, acquisiti i pareri degli uffici interessati e fatta salva la necessità di pareri di Enti sovraordinati (Soprintendenza, ANAS, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno, Agenzia Forestale Regionale).
7. Eventuali segnalazioni relative a disfunzioni circa i cantieri dei Grandi e dei Piccoli Utenti nonché quelle relative a chiusini rumorosi o danneggiati dovranno essere indirizzate all'Area Vigilanza del Comune di Castiglione del Lago per i provvedimenti del caso.

Art. 5 - Conferenze dei Servizi

1. Il Comune, nell'ambito della programmazione di cui al successivo art. 23 o su richiesta di un utente grande e/o piccolo, può indire apposite Conferenze dei servizi istruttorie ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., nei casi in cui ritenga necessario effettuare un'analisi degli interessi pubblici, compresi quelli edilizi, per i quali siano competenti amministrazioni o uffici diversi.
2. La Conferenza di servizi individua le soluzioni da adottare, per garantire in generale che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con il regolare svolgimento del traffico e con le esigenze della popolazione e delle attività economiche delle aree interessate ai lavori.
3. La Conferenza dei servizi dovrà individuare la migliore soluzione operativa in conformità agli strumenti urbanistici in vigore - con l'indicazione dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico, architettonico e archeologico da rispettare -, nonché la soluzione compatibile con la tutela dei sedimi stradali e dei servizi che sugli stessi insistono.
4. Potranno essere altresì convocate Conferenze dei servizi, qualora vengano presentati progetti edilizi di iniziativa privata complessi ovvero per interventi dei Grandi Utenti o riconducibili ad Aziende esercenti infrastrutture stradali o ferroviarie comportanti la realizzazione di significative reti di sottoservizi.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



TITOLO II - INFRASTRUTTURE COMUNALI e CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO e/o DEL SOTTOSUOLO

Art. 6 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti tecnologiche o sottoservizi in genere, si intendono i cunicoli non fognari, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero a società dallo stesso partecipate.
2. L'eventuale accertamento di utilizzi impropri o di danneggiamenti alle infrastrutture comunali da parte di Grandi o Piccoli Utenti sarà passibile della sanzione pecuniaria di cui all'art.26, comma 3, con ingiunzione immediata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riparazione di ogni altro danno riconducibile all'illecito posizionamento del sottoservizio.

Art. 7 - Strade

1. In riferimento all'art.48 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021, le strade del territorio comunale sono suddivise a seconda della loro importanza in due categorie:
 - I categoria - strade del Capoluogo;
 - Il categoria - strade del restante territorio comunale.
2. All'interno di queste due categorie si definiscono "strade sensibili" quelle soggette ad elevati flussi di traffico ovvero dotate di pavimentazioni di pregio o di interesse storico, artistico, turistico, ciclopedonale e comunque di interesse rilevante per la collettività, che richiedono l'individuazione di soluzioni specifiche atte a garantire, nell'esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, il rispetto degli elementi che qualificano tali luoghi. Gli interventi da effettuare su dette strade potranno essere autorizzati solo in funzione delle specifiche caratteristiche tenuto conto della stessa tipologia di intervento.
3. Ogni qual volta un operatore chieda l'autorizzazione all'effettuazione di interventi di considerevole entità su una "strada sensibile", il Comune ha facoltà di convocare tutti gli altri Grandi Utenti al fine di pianificare un intervento generale di riordino di tutti i sottoservizi stradali presenti, nella logica di evitare quanto più possibile successivi interventi e ridurre i disagi arrecati alla cittadinanza.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata mentre per quelle di 2^a categoria la tariffa è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Art. 8 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali


1. In caso di ripavimentazioni stradali o di modifiche da apportare alle infrastrutture comunali a seguito di interventi di miglioria, allargamento o adeguamento a nuove normative, il Comune dà notizia ai Grandi Utenti, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, mediante PEC, con un preavviso minimo di almeno sette (7) giorni sull'esecuzione. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune tiene conto, compatibilmente con l'interesse pubblico prioritario, delle esigenze degli operatori, all'uopo valutando anche le eventuali proposte alternative presentate per limitare i disagi.
2. La comunicazione scritta sarà motivata e conterrà una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti, evidenziando eventuali situazioni eccezionali che rendano necessario procedere con urgenza all'esecuzione di lavori nell'interesse della collettività.
3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali restano a loro carico, fatte salve eventuali particolari determinazioni concordate con il Comune compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
4. In particolare, in occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, e comunque compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
5. Nel caso di semplici ripavimentazioni, i Grandi e Piccoli Utenti saranno tenuti all'esecuzione a propria cura e spese di tutte le opere necessarie al riposizionamento dei propri sottoservizi, con particolare riguardo agli eventuali pozzetti ed ai relativi chiusini stradali presenti.

Art. 9 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.
2. È obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzazione di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle in fibra spenta eventualmente esistenti.
3. In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio unico del sottosuolo apposita domanda.
4. Entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il Comune concede apposito nulla osta per l'uso delle proprie infrastrutture esistenti.
5. L'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula di apposita convenzione, che dovrà costituire parte integrante e sostanziale della concessione per l'occupazione del sottosuolo.
6. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere riservandole motivatamente ai propri usi.
7. Nel caso di interventi su ponti, passerelle, impalcati scavalcanti corsi d'acqua demaniali, sulla costa del Lago Trasimeno di titolarità demaniale, su strade nazionali, regionali o provinciali o nel caso di

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO




interventi su beni vincolati il richiedente dovrà dimostrare di avere già ottenuto l'idoneo titolo autorizzativo da parte dell'Ente preposto (Soprintendenza, ANAS, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno, Agenzia Forestale Regionale).

8. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà comunque avvenire al di fuori degli elementi strutturali e comunque con soluzioni atte a minimizzare i costi futuri per interventi manutentivi o per la ricollocazione degli stessi servizi a rete.


Art. 10 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali

1. Nel caso in cui non risulti l'esistenza o la disponibilità di infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'occupazione del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio competente apposita domanda di concessione.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA




AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



TITOLO III - AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA OCCUPAZIONE e/o ROTTURA e/o MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI - CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 11 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. I cantieri stradali connessi alle rotture suolo sono da considerarsi "cantieri fissi" ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 10.7.2002.
2. I titolari dell'autorizzazione all'occupazione e alla rottura suolo sono tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, oltre alle altre condizioni particolari eventualmente apposte sul singolo permesso, nonché alle condizioni espresse in sede di parere dagli Uffici competenti.
3. I soggetti che intendano realizzare interventi su suolo/sottosuolo pubblico dovranno operare affinché gli stessi rechino il minor intralcio possibile alla viabilità urbana e alla attività manutentiva posta in essere dal Comune sulle strade e su qualunque bene di civica proprietà. Ogni intervento dovrà essere realizzato occupando nella misura minima possibile, per tempi e per ampiezza, la sede stradale adottando i migliori accorgimenti in materia di sicurezza e di percorribilità del traffico, anche al fine di garantire alla cittadinanza continuità nella erogazione di servizi in termini quantitativamente e temporalmente adeguati.
4. Qualora la strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, questi, entro venti (20) giorni da apposita comunicazione da parte del Comune, dovranno nominare (con oneri da ripartirsi tra gli operatori), un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori stessi, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente Regolamento, pena il non rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Ufficio sottosuolo.
5. Rimangono fermi responsabilità e oneri in capo ai singoli operatori nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi.
6. Gli interventi di occupazione suolo e/o sottosuolo pubblico nonché spostamenti di sottoservizi compresi all'interno dei cantieri in cui è committente lo stesso Comune di Castiglione del Lago, ovvero in cui sono committenti altri soggetti cui il Comune ha concesso l'uso di aree a fini di cantiere, sono soggetti alle norme del presente Regolamento ad eccezione della procedura di richiesta e rilascio di autorizzazione all'occupazione e/o alla rottura del suolo e del sottosuolo.
7. Le occupazioni sono definite permanenti, temporanee od occasionali:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;
 - sono occasionali le occupazioni:
 - di non più di dieci (10) mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro (24) ore;



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO




- sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- che contemplano l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quattro (4) ore.

(cfr. artt.35-36 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021).

8. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, quelle difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima sono considerate abusive.
9. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'agente della Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
10. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
11. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al precedente comma 9, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 12 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e/o di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico

1. Le istanze aventi ad oggetto l'autorizzazione all'occupazione (permanente, temporanea od occasionale) e/o rottura del suolo pubblico devono essere presentate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi SUAPE 3.0 del Comune di Castiglione del Lago almeno trenta (30) giorni prima dell'avvio dell'occupazione/rottura.
2. Solo le comunicazioni di occupazione occasionale di cui all'art.11 c.7 e all'art.36 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021, possono essere presentate fino a tre (3) giorni prima dell'occupazione.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 1 qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. L'istanza dovrà contenere, almeno, la seguente documentazione:



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



- domanda, compilata sul portale informatico, contenente, oltre ai dati del richiedente, tipologia, luogo, dimensioni e periodo dell'occupazione/rottura;
 - planimetria dell'area di occupazione/rottura con indicate le dimensioni in metri lineari o quadrati;
 - due fotografie della zona interessata dalla occupazione/rottura;
 - dati identificativi della Ditta esecutrice dei lavori, se diversa dal richiedente.
5. L'istanza è assoggettata:
- al pagamento, in modalità virtuale, della doppia imposta di bollo dell'importo vigente al momento della presentazione della domanda (un bollo finalizzato alla presentazione e uno al rilascio del provvedimento);
 - al versamento dei diritti di segreteria/istruttoria pratica dell'importo stabilito dall'ultima Deliberazione della Giunta Comunale in materia.
6. Relativamente alle istanze che comportano rottura del suolo, il rilascio dell'autorizzazione sarà soggetto alla costituzione di deposito cauzionale ovvero polizza fideiussoria rilasciata da compagnia di assicurazione, istituto bancario e/o autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di Legge e dovrà contenere l'espressa dichiarazione di "rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni quindici (15) dalla semplice richiesta scritta del Comune di Castiglione" per l'importo determinato dallo stesso Ente in base al prezzario regionale delle opere edili vigente.
7. Relativamente alle istanze di sola occupazione suolo pubblico, la costituzione del deposito cauzionale ovvero della polizza fideiussoria potrà essere richiesta:
- per quelle di tipo permanente ossia di durata pari o superiore all'anno;
 - qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - qualora dall'occupazione, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente, possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - qualora particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
8. Eventuali sospensioni endoprocedimentali potranno trovare giustificazione nei seguenti casi:
- insufficienza o inadeguatezza della documentazione prodotta dall'istante;
 - sopravvenienza di motivi di ordine tecnico che rendano eccessivamente onerosa per la collettività ovvero contraria all'interesse pubblico, l'esecuzione dei lavori richiesti;
 - pagamenti pendenti da parte del Richiedente nei confronti del Comune
 - mancati ripristini definitivi di interventi precedentemente autorizzati ed eseguiti, i cui termini siano scaduti, fatto salvo il caso in cui gli uffici ne abbiano richiesto il differimento;
 - assenza di idoneo titolo autorizzativo da parte di Ente preposto (Soprintendenza, ANAS, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno, Agenzia Forestale Regionale).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✘ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



9. Nei casi di cui ai punti precedenti, l'Area Governo del territorio provvederà a fornire immediata comunicazione ai richiedenti, che effettueranno le necessarie integrazioni o apporteranno al progetto originario le modifiche occorrenti. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della documentazione nel termine assegnato o nel caso in cui non venga trovata una soluzione condivisa, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della pratica, avendone avvertito l'interessato. Il termine concesso per l'integrazione della pratica potrà essere prorogato per una sola volta a fronte di istanza motivata del richiedente.
10. L'occupazione e/o i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del provvedimento, salvo diverse tempistiche, anche inferiori, indicate sul provvedimento stesso: trascorso tale periodo la validità dell'autorizzazione/concessione si intende decaduta.
11. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla rottura suolo venga presentata per strade ripavimentate da meno di due anni, di norma la richiesta sarà rigettata, a meno che non rientri nelle casistiche di cui al successivo art.13, ovvero venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per obblighi derivanti da una nuova disposizione normativa. La richiesta potrà eventualmente essere accolta, nel caso il richiedente accetti di farsi carico della ripavimentazione dell'intero tratto della strada ripavimentata per tutta la sua larghezza e lunghezza.
12. I titolari del permesso di rottura suolo e della concessione per l'occupazione del sottosuolo dovranno tenere costantemente copia dei provvedimenti e dei relativi pareri sul luogo dei lavori, esibendo la medesima - previa idonea richiesta - alle autorità preposte alla sorveglianza sul territorio nonché ai responsabili tecnici competenti.
13. I tecnici comunali dell'Area Governo del territorio e il personale dell'Area Vigilanza potranno svolgere durante l'esecuzione dei lavori controlli a campione, verificando l'osservanza delle prescrizioni rilasciate nel permesso di occupazione / rottura suolo pubblico.
14. Qualora non sia possibile ultimare i lavori entro la scadenza dichiarata in sede di istanza ed accordata in sede di rilascio del permesso, sarà cura dell'operatore chiedere con congruo anticipo sempre attraverso il portale SUAPE 3.0 una proroga motivata al termine di ultimazione dei lavori.
15. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre al numero di protocollo di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
16. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Art. 13 - Domanda di occupazione/rottura urgente

1. Si considerano interventi d'urgenza gli interventi che implicino l'occupazione, la rottura e/o la manomissione del suolo pubblico, finalizzati ad eliminare uno stato di grave ed imminente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o per sostituire urgentemente un'apparecchiatura danneggiata, ovvero che determinino un grave pregiudizio per il traffico, e richiedano l'effettuazione di un'occupazione o di uno scavo che di norma non sia superiore ai dieci (10) metri quadrati e/o di durata superiore alle settantadue (72) ore.
2. Per l'esecuzione di un intervento urgente, l'interessato dovrà trasmettere una PEC all'indirizzo istituzionale dell'Ente comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it all'attenzione dell'Area Vigilanza e dell'Area Governo del territorio dichiarando:
 - l'effettiva sussistenza di uno stato di pericolo imminente che determini l'urgenza dei lavori o la necessità di intervenire su una apparecchiatura danneggiata;
 - l'ubicazione precisa dell'area che intende occupare con lo scavo;
 - l'estensione in mq dello stesso e della relativa area necessaria per lo stazionamento dei macchinari ed il deposito dei materiali all'uopo necessari;
 - l'inizio dell'attività e l'arco temporale richiesto per l'intervento.

Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla trasmissione della PEC, l'interessato dovrà presentare l'istanza attraverso la procedura ordinaria sul portale SUAPE 3.0 del Comune di Castiglione del Lago per la regolarizzazione dell'occupazione/rottura e il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) eventualmente dovuto.

3. L'Amministrazione, a sua discrezione, si riserva di verificare, tramite il personale dell'Area Vigilanza e/o dell'Area Governo del territorio l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo imminente, ovvero del grave pregiudizio per il traffico, o l'urgente necessità di sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata, asserito dall'interessato.
4. Qualora, all'esito della verifica, si evidenzia la carenza delle motivazioni giustificative della domanda, l'intervento, se non ancora terminato, può essere sospeso fino a quando i lavori non potranno essere eseguiti previa effettuazione della domanda di occupazione/rottura suolo pubblico con le modalità ordinarie (in questo caso all'interessato potrà essere ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi).

Art. 14 - Deposito cauzionale o polizza fideiussoria

1. Relativamente alle istanze che comportano rottura del suolo, il rilascio dell'autorizzazione sarà soggetto alla costituzione di deposito cauzionale ovvero polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione e ripristino del suolo pubblico siano realizzati a regola d'arte.
2. Il deposito cauzionale ovvero la polizza fideiussoria dovranno essere rilasciate da compagnia di assicurazione, istituto bancario e/o autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di Legge e dovrà contenere l'espressa dichiarazione di "rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni quindici

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



- (15) dalla semplice richiesta scritta del Comune di Castiglione” per l’importo determinato dallo stesso Ente in base al prezzario regionale delle opere edili vigente.
3. Qualora l’importo determinato in base al prezzario regionale delle opere edili vigente fosse di valore inferiore, l’importo minimo del deposito cauzionale è comunque fissato in Euro duemila (€ 2.000,00).
 4. Ad avvenuta constatazione del ripristino definitivo eseguito a regola d’arte, previa richiesta del concessionario, i suoli manomessi saranno ripresi in carico dal Comune e si procederà allo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale.
 5. Lo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale avverrà, su richiesta da parte del concessionario, comunque non prima di un anno dalla conclusione dei lavori ad ulteriore garanzia che il ripristino del suolo pubblico sia realizzato a regola d’arte.
 6. La richiesta di svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale dovrà essere corredata della dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite con quanto autorizzato e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti. In caso di modifiche non sostanziali rispetto al provvedimento ottenuto, il richiedente dovrà allegare alla richiesta di svincolo l’elaborato grafico rappresentante l’as-built di quanto effettivamente realizzato.
 7. Costituisce motivo ostativo allo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale e comporta l’immediata richiesta di escussione, la mancata conclusione dei lavori nei termini concessi, fatta salva la richiesta e/o concessione di proroga.
 8. Nel caso di Grandi Utenti che richiedano frequentemente autorizzazioni alla rottura del suolo pubblico è ammessa la presentazione di un’unica polizza fideiussoria annuale di importo da convenire con il Responsabile dell’Area Governo del territorio del Comune di Castiglione del Lago in funzione della natura e della frequenza degli interventi oggetto di programmazione, con l’impegno alla sua reintegrazione, parziale o totale, nel caso di escussione per danni arrecati a strade o manufatti durante l’esecuzione dei lavori o nel caso di sottostima dell’importo inizialmente convenuto rispetto agli interventi effettivamente eseguiti e/o da eseguirsi.
 9. Relativamente alle istanze che comportano la sola occupazione suolo, prima del rilascio del permesso, potrà essere richiesta analoga idonea cauzione o polizza fideiussoria di importo stabilito dal Comune di Castiglione del Lago per:
 - quelle di tipo permanente ossia di durata pari o superiore all’anno;
 - qualora l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
 - qualora dall’occupazione ad insindacabile giudizio dell’Ente concedente, possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - qualora particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
 10. Solo in quest’ultimo caso lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria potrà avvenire, su richiesta del Concessionario, dopo tre (3) mesi dalla restituzione delle superfici occupate all’Ente.
 11. L’ammontare della garanzia di cui al comma 9 è stabilito dall’Unità competente su proposta del Responsabile dell’Area, in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno derivante dall’eventuale

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

12. Relativamente alle istanze di cui al comma 9 si prescinde dalla richiesta della fideiussione o del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Art. 15 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo fatta salva la necessità di pareri di Enti sovraordinati (Soprintendenza, ANAS, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno, Agenzia Forestale Regionale). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
3. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, chiede o può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o costituzione di polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.
4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, L'Area Finanziaria del Comune di Castiglione del Lago procede alla determinazione del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) dovuto dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
6. Le concessioni sono inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 13 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



8. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 16 - Soggetto passivo e obblighi del concessionario

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - non subconcessionare e/o trasferire a terzi la concessione;
 - versare il canone alle scadenze previste.
4. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso/voltura.

Art. 17 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni nove (9), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Le occupazioni permanenti di sottosuolo ai sensi del comma 5 dell'art. 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della strada" avranno durata massima di anni ventinove (29).

Art. 18 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Art. 19 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione del divieto di subconcessione.
 - la decadenza dalla concessione o autorizzazione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - la rinuncia del concessionario da comunicare con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di rinuncia della stessa.

Art. 20 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del solo canone di concessione corrisposto.

Art. 21 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente concesso: in caso di ulteriori necessità il concessionario dovrà presentare una nuova istanza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque (5) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Art. 22 - Ripristini provvisori e definitivi

1. I ripristini del suolo manomesso si distinguono in provvisori e definitivi ed entrambi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari del permesso di rottura suolo, secondo quanto definito nel Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato 1 (artt. 28 e segg.).
2. I ripristini di superfici pavimentate con materiale lapideo saranno eseguiti con identico materiale, recuperato dalla rottura o di nuova fornitura, riconosciuta idonea dagli uffici comunali ed avranno carattere immediatamente definitivo.
3. I ripristini provvisori di superfici asfaltate avranno carattere di provvisorietà, sino a quando non si proceda ad effettuare il ripristino definitivo. Nel caso di scavi in "minitrincea", il ripristino potrà essere eseguito con getto di calcestruzzo, al fine di accelerarne il consolidamento e ridurre gli assestamenti. Gli operatori saranno responsabili dei suoli manomessi dall'intervento e dovranno farsi carico di tutti i rifacimenti del ripristino provvisorio specificamente ordinati dagli uffici comunali, a tutela della pubblica incolumità.
4. Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'avvenuto ripristino provvisorio e si intenderà accettato dal Comune solo ad avvenuto svincolo del deposito cauzionale ovvero della polizza fideiussoria di cui ai commi 6 - 7 dell'art.12 e dell'art.14 del presente Regolamento.
5. Allorché effettuato il ripristino definitivo il concessionario dovrà darne comunicazione all'Ente attestandone la regolare esecuzione a regola d'arte e chiedendo lo svincolo del deposito cauzionale ovvero della polizza fideiussoria di cui ai commi 6 - 7 dell'art.12 e dell'art.14 del presente Regolamento.
Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.
6. Qualora, in sede di verifica, l'eseguito ripristino provvisorio o definitivo, a carico dell'operatore, si manifesti insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente - se scaduto infruttuosamente il termine - al rifacimento delle opere, a totali e maggiori spese dell'inadempiente che troveranno copertura nella cauzione o nella polizza fideiussoria prestata a norma dei commi 6 - 7 dell'art.12 e dell'art.14 del presente Regolamento.
7. La responsabilità in ordine alla conservazione in condizioni di sicurezza delle superfici provvisoriamente ripristinate graverà sugli operatori sino alla data di effettiva ripresa in carico del suolo manomesso da parte dell'Ente, fermo restando l'obbligo di vigilanza del Comune, che comunque dovrà essere tenuto indenne dall'operatore per eventuali danni a terzi connessi al ripristino provvisorio.

Art. 23 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti

1. Il sottosuolo stradale è un bene e una risorsa di natura pubblica e la sua utilizzazione da parte dei Grandi Utenti deve essere pertanto, di norma, autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione, previa concertazione con i soggetti interessati, in modo da consentire:
 - l'uso razionale del sottosuolo;

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



- il coordinamento degli interventi per i diversi servizi;
 - la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute;
 - il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana;
 - la tutela della integrità dei beni del demanio comunale.
2. Il Comune si impegna a trasmettere ai Grandi Utenti la propria programmazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione sulle strade cittadine per l'anno o gli anni successivo/i.
 3. Ogni Grande Utente deve trasmettere all'Area Governo del territorio del Comune di Castiglione del Lago la propria programmazione annuale, armonizzata rispetto alla programmazione comunale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma.
 4. In difetto, il singolo Grande Utente non potrà effettuare interventi in contrasto con la programmazione comunale, salvo non venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per sopravvenute disposizioni normative.

Art. 24 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo


1. L'Ufficio Unico del sottosuolo rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la concomitanza dei diversi interventi degli enti e delle aziende interessate;
 - costituirà elemento di impedimento o di rinvio del rilascio dell'autorizzazione il grave impedimento all'esercizio del trasporto delle persone e delle cose ovvero l'avvenuta ripavimentazione dell'area oggetto di richiesta di intervento fino ad un massimo di ventiquattro (24) mesi anteriori;
 - gli operatori saranno tenuti a realizzare, in occasione degli interventi effettuati, strutture dimensionate, di norma, per una durata di dieci (10) anni e idonee a consentire l'allocazione di impianti tecnologici in relazione anche alle possibili esigenze future.
2. Il Comune coordina sistematicamente l'azione dei vari operatori, in modo tale che, una volta compiuti gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione sulla medesima strada, vengano limitati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

Art. 25 - Censimento del sottosuolo

1. Il Comune di Castiglione del Lago ha aderito al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (S.I.N.F.I.) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Allorché definito il censimento degli impianti collocati nel sottosuolo comunale, si occuperà sia del periodico aggiornamento che della verifica del costante aggiornamento da parte degli operatori mediante l'accertamento della fornitura da parte di questi al S.I.N.F.I. dei dati inerenti le reti di cui sono titolari.
3. A tal fine i soggetti sono tenuti a specificare le modalità di posa delle proprie reti nel sottosuolo comunale, distinguendo i tratti eventualmente posati in minitrincea, all'interno di cavidotti comunali,

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA




AREA GOVERNO DEL TERRITORIO




o di proprietà di altri operatori, o ancora soprassuolo, indicando in tal caso il manufatto al quale l'infrastruttura è staffata.

4. Ciascun Grande Utente dovrà includere nel censimento le indicazioni dei pozzetti e dei relativi chiusini stradali di competenza ivi compresa la specificazione di quelli attivi e di quelli inattivi, i quali ultimi dovranno essere progressivamente eliminati.
5. Ogni nuovo chiusino di copertura dei pozzetti dovrà obbligatoriamente riportare il nome dell'Azienda proprietaria, per consentirne la celere individuazione in caso di danneggiamenti o per richieste di eventuali riposizionamenti.
6. È fatto obbligo agli Enti gestori di servizi a rete di portare gli esistenti pozzetti e i relativi chiusini o installare quelli nuovi a livello pavimentazione, salvo casi espressamente concessi dal Comune.
7. Nell'ottica di raggiungere la migliore definizione del Catasto del sottosuolo, potrà essere introdotto l'obbligo degli operatori di dotare le proprie infrastrutture di marcatori RFID o soluzioni tecnologiche equivalenti/migliorative, atte a fornire l'esatta posizione spaziale dell'infrastruttura, nel rispetto comunque delle informazioni riservate relative al tipo di utenza.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA




AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



TITOLO IV - SANZIONI e ABROGAZIONI


Art. 26 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non direttamente disciplinate dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dalla normativa generale vigente in materia (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 da 25 euro a 500 euro).
3. Per le violazioni di cui al precedente art.6, comma 2, si applica, al soggetto proprietario del sottoservizio o all'impresa esecutrice dell'intervento, la sanzione forfettaria pari a € 1.000.
4. Ferme restando tali sanzioni e le procedure già previste dal vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021, il Comune, con motivato provvedimento ed in assenza di norme o disposizioni contrarie, potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.
5. Sono inoltre previste le seguenti penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - penale di € 10.000 per ogni condotto di diametro superiore a 60 mm di qualunque lunghezza in eccedenza rispetto a quanto autorizzato per la posa;
 - penale di € 5.000 se di diametro inferiore o uguale a 60 mm di qualunque lunghezza in eccedenza rispetto a quanto autorizzato;
 - penale di € 5.000 e sospensione dei lavori con obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi nel caso di lavori sprovvisti di autorizzazione;
 - penale di € 1.000 e sospensione dei lavori per la mancata disponibilità in cantiere della documentazione di cui all'articolo 12 e seguenti nonché dell'omessa comunicazione di inizio dei lavori (i lavori potranno riprendere il giorno successivo a quello in cui la citata documentazione sarà resa disponibile in cantiere mediante constatazione in contraddittorio con il personale comunale che ha accertato l'infrazione);
 - penale di € 100 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori prevista nell'autorizzazione e/o per ogni giorno di ritardo nella riconsegna;
 - penale di € 100 per ogni metro quadro (escluse eventuali frazioni) di superficie oggetto dell'intervento eseguito in difformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione dello scavo, sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
 - penale di € 100 se la lunghezza dello scavo supera quella autorizzata di una percentuale superiore al 10%:



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA




AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



- per ogni metro lineare (escluse le frazioni) eccedente la lunghezza autorizzata,
- per ogni giorno di ritardo della comunicazione e regolarizzazione dei lavori urgenti di cui all'articolo 13.

Art. 27 - Validità del Regolamento e rettifiche/abrogazioni Regolamenti esistenti

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione del Lago della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Nella medesima data viene abrogato ogni eventuale precedente Regolamento avente ad oggetto la rottura del suolo e/o l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali ed entrano in vigore le modifiche/integrazioni apportate con il presente testo al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021 di seguito dettagliate:
 - l'art. 4 ("Ufficio unico per il suolo e sottosuolo") integra e prevale ove in conflitto, sull'art. 39 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - l'art.7 ("Strade") integra l'art. 48 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - i commi 8-9-10-11 dell'art.11 ("Ambito di applicazione e disposizioni generali") annullano e sostituiscono l'art.38 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021);
 - L'art.12 ("Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e/o di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico") annulla e sostituisce il comma 2 dell'art.36 e l'intero l'art. 39 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L'art.13 ("Domanda di occupazione/rottura urgente") annulla e sostituisce l'art. 37 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L'art.15 ("Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione") annulla e sostituisce l'art. 40 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA


----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



- del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
- L’art.16 (“Soggetto passivo e obblighi del concessionario”) annulla e sostituisce l’art. 41 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L’art.17 (“Durata dell’occupazione”) annulla e sostituisce l’art. 42 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L’art.18 (“Titolarità della concessione o autorizzazione”) annulla e sostituisce l’art. 43 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L’art.19 (“Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione”) annulla e sostituisce l’art. 44 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L’art.20 (“Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione”) annulla e sostituisce l’art. 45 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021;
 - L’art.21 (“Rinnovo della concessione o autorizzazione”) annulla e sostituisce l’art. 46 del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” di cui alla Legge n.160/2019, approvato con Delibera del C.C. n. 9 nella seduta del 29/04/2021.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA




AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Allegato n°1 - DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DELLE ROTTURE DEL SUOLO PUBBLICO E DEI RELATIVI RIPRISTINI

Art. 28 - Norme di carattere generale

1. Ogni intervento dovrà essere eseguito nel rispetto sia delle norme dettate dal Codice della Strada che dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché delle normative comunali riferite alla piena tutela del patrimonio pubblico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà comunque essere garantito il transito veicolare e/o ciclopedonale: qualora fosse necessario interromperlo o imporre il senso unico alternato dovrà essere richiesta con congruo anticipo la relativa ordinanza stradale all'Area Vigilanza del Comune di Castiglione del Lago.
3. Il concessionario dovrà effettuare gli interventi autorizzati con la diligenza del buon padre di famiglia, senza arrecare danni al bene pubblico.
4. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e riconsegnare il suolo occupato così come a lui concesso, provvedendo all'eventuale riparazione di tutti i danni derivanti della esecuzione degli interventi previsti, senza poter pretendere alcun diritto, vanto o richiedere in alcun modo rimborsi e/o indennizzi.
5. Il concessionario è e resta il pieno responsabile della perfetta esecuzione degli interventi necessari all'occupazione e al ripristino delle aree prima della riconsegna delle stesse all'Ente alla data di scadenza della validità dei provvedimenti rilasciati.
6. Sono e restano a completo carico e responsabilità del concessionario tutti gli eventuali danni, sia a persone e/o cose, che dovessero verificarsi durante l'esercizio della concessione stessa e anche successivamente per gli effetti dell'occupazione e dell'alterazione dello stato dei luoghi conseguenti, intendendosi esonerato l'Ente comunale e il personale dello stesso da qualsiasi responsabilità al riguardo.
7. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione e senza aver diritto a pretendere indennizzi di qualunque natura. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, l'amministrazione comunale ingiungerà con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norme di legge.
8. Qualora lavori o varianti stradali portassero a necessità di spesa, incomodi o altro alle opere eseguite in dipendenza della concessione/autorizzazione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.
9. Qualora nel tratto dell'occupazione/rottura dovessero trovarsi o rinvenirsi chiusini a quota diversa (inferiore o superiore) rispetto al piano di calpestio, il concessionario a propria cura e spese, eventualmente coinvolgendo i titolari delle utenze interessate, dovrà provvedere al riposizionamento in quota del/dei chiusino/i stesso/i.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



10. Non è concessa l'esistenza di chiusini sottomessi alla quota del piano viabile con copertura di asfalto.
11. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo, sottosuolo e/o soprassuolo resta obbligato a rimuovere/spostare prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali eseguiti dalla o in nome e per conto della Pubblica amministrazione senza per ciò pretendere rimborsi di qualunque genere dall'Ente concedente.
12. Al fine di accertare la corretta esecuzione dei ripristini rispetto a quanto autorizzato, l'Ente potrà ordinare al titolare dell'autorizzazione l'esecuzione di saggi e campionature.
Per interventi di scavo di lunghezza superiore a 100ml è fatto comunque obbligo al titolare dell'autorizzazione di predisporre, in accordo con l'Area Governo del territorio, almeno tre (3) saggi ogni 100ml finalizzati alla verifica degli spessori, oltre alle prove di laboratorio volte ad accertare la rispondenza dei materiali utilizzati alle previsioni progettuali, alle prescrizioni dell'autorizzazione ed alle norme vigenti in materia.
Tutte le spese per l'esecuzione di detti saggi e/o campionature, incluse eventuali successive prove di laboratorio, saranno a carico del titolare dell'autorizzazione/concessione.

Art. 29 - Aree di cantiere per il deposito di materiale, attrezzi, strutture provvisorie e/o mezzi

1. Le aree di cantiere per il deposito di materiali, attrezzi, strutture provvisorie e/o mezzi, specificamente autorizzate in sede di rilascio del permesso di occupazione/rottura suolo, dovranno essere delimitate con recinzioni provvisorie a pannelli metallici di altezza almeno due metri installate su basamenti che ne garantiscano la stabilità.
2. Sono tassativamente vietati gli ancoraggi a pavimento, salvo diverse indicazioni degli uffici comunali.
3. Le recinzioni dovranno poi essere adeguatamente mascherate con teli e/o pannelli (non avente carattere pubblicitario se non specificatamente autorizzati).
4. All'interno dell'area di cantiere come sopra delimitata i materiali, gli attrezzi, le strutture provvisorie e/o i mezzi dovranno essere adeguatamente accatastati e messi in sicurezza onde evitare dispersioni e/o danneggiamenti del suolo occupato anche in occasione di eventi allerta meteo.
5. Sulla recinzione di cantiere o comunque in prossimità dei lavori dovrà essere esposto un cartello di cantiere di dimensioni almeno 100x70cm con gli estremi dell'autorizzazione, l'identificazione del titolare dell'autorizzazione, l'oggetto dei lavori, la durata degli stessi, il nominativo e i recapiti telefonici del Direttore dei Lavori e del responsabile di cantiere.

Art. 30 - Norme tecniche relative agli scavi

1. Gli operatori, in fase di progettazione lavori, dovranno richiedere agli altri Grandi Utenti, nonché ai presunti soggetti proprietari di manufatti interferenti con le aree di scavo, l'ubicazione planimetrica, con indicazione della natura, dimensioni e profondità dei manufatti ed impianti di competenza presenti nell'area oggetto dell'intervento, verificando, mediante l'utilizzo della tecnologia più opportuna, l'attendibilità delle informazioni raccolte, al fine di poter valutare, già in fase progettuale, i rischi connessi con l'intervento.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



2. La progettazione delle reti in fibra ottica deve prevedere la posa in anello (doppia via) al fine di minimizzare l'interruzione del servizio ai clienti finali.
3. L'istanza di rottura suolo per scavi aventi profondità superiore a m 2,00 dovrà essere corredata da apposita relazione geotecnica.
4. In caso di interventi che interessino parti dell'infrastruttura stradale, sarà obbligo dell'operatore concessionario, prevedere le modifiche necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente già esistenti. Ogni intervento realizzato dovrà comunque escludere la presenza di qualsiasi ostacolo che limiti o neghi a tutti i cittadini l'uso degli spazi necessari, in particolare per la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria di natura temporanea o permanente.

Art. 31 - Demolizione della pavimentazione stradale

1. Prima di eseguire lo scavo è fatto obbligo al Concessionario di effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde poter verificare, a lavori ultimati, che gli stessi non ne abbiano compromesso la funzionalità. Qualora le prove avessero esito negativo il Concessionario dovrà tempestivamente darne notizia al Comune. In assenza di verifiche preliminari o di comunicazioni all'Ente, eventuali malfunzionamenti accertati successivamente all'esecuzione dei lavori saranno imputati al Concessionario.
2. Il taglio della pavimentazione stradale dovrà avvenire, per tutto il suo spessore, con idonei mezzi (ad es. disco diamantato tagliamanto o similari) al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi di scavo. Successivamente si dovrà procedere alla demolizione della pavimentazione stradale, il cui materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere.
3. Al momento del ripristino della traccia dovranno essere rimossi anche i tratti di pavimentazione stradale totalmente o parzialmente distaccatisi durante le operazioni di scavo.
4. Gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati in maniera il più possibile ortogonale all'asse stradale compatibilmente con la funzionalità del servizio e la presenza di altri sottoservizi. La trincea di scavo dovrà essere sbatacchiata.
5. Lo scavo trasversale alla sede stradale, salve diverse indicazioni da parte del personale comunale, dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata.
6. Lo scavo longitudinale dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza non superiori a sessanta (60) metri salvo diverse indicazioni da parte del personale comunale tenuto conto della particolarità delle strade di proprietà dell'Ente.
7. Potranno essere utilizzate le tecniche tradizionali di scavo come previsto dal Codice della Strada o le tecniche innovative tipo "no dig" ("senza scavo") o "trenchless" ("senza trincea") che potranno comunque essere prescritte dal Comune a sua insindacabile discrezione.
8. Le tecniche a basso impatto ambientale ("minitrincea") potranno essere utilizzate, solo per i soggetti attuatori della "banda larga", ai sensi della Direttiva P.C.M. 3.3.1999. In questo caso le opere di scavo potranno essere eseguite mediante l'uso di idonea fresa a disco montata su opportuna macchina operatrice di piccole dimensioni. La profondità dello scavo sarà di 40-50cm, larghezza 10-15cm e le

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO




- utenze dovranno essere posizionate assicurando un ricoprimento minimo, a pavimentazione finita di 35-40cm.
9. In caso di utilizzo della tecnica "minitrincea" è fatto obbligo effettuare preventivamente precise indagini con georadar per scongiurare eventuali sovrapposizioni pericolose con altri sottoservizi già presenti. Il Comune di Castiglione del Lago si intende manlevato da qualsiasi obbligo risarcitorio per danni causati da terzi agli impianti in sottosuolo a seguito di scavi con la tecnica della "minitrincea".
 10. In linea generale è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente, almeno con materiale arido o altro materiale che garantisca sufficienti condizioni di stabilità nel tempo.
 11. È assolutamente vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti fognari sia pubblici che privati, in condutture per acque bianche e tombinature e comunque in ogni altro impianto che risulti non idoneo ai fini della sicurezza pubblica e dell'igiene.
 12. Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse che dovranno provvedere alla risistemazione del manufatto comunale interessato.
 13. Nell'esecuzione degli scavi dovrà essere posta attenzione alle radici delle alberature eventualmente presenti che non potranno essere tagliate.
 14. Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dall'Area Vigilanza con particolare riguardo al mantenimento, durante i lavori, degli impianti e/o delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione e all'illuminazione pubblica.
 15. Nel caso si ravvisasse la necessità di eseguire della segnaletica provvisoria di cantiere, ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, si dovranno adottare tutte le misure indicate relativamente ai segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi. Tale segnaletica dovrà poter essere rimossa integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralci alla circolazione.

Art. 32 - Riempimento degli scavi

1. Non appena lo stato di avanzamento dei lavori lo consente lo scavo dovrà essere riempito dal concessionario con materiale proveniente dagli stessi scavi se idoneo e previa caratterizzazione dello stesso ovvero con materiale arido di fiume o di cava, escluse le argille, ovvero con materiale proveniente da stabilimenti autorizzati al recupero, il tutto comunque in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. scevro da arbusti.
2. Il materiale posto in opera dovrà essere fortemente compresso ed abbondantemente irrorato in modo da evitare cedimenti e costipato a strati di spessore non superiore a cm. 30.
3. Il riempimento potrà essere effettuato con diverso materiale proposto dall'operatore nell'istanza e che dovrà quindi essere espressamente approvato dal Comune all'atto del rilascio del permesso di rottura suolo.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO




4. L'ultimo strato, prima del ripristino superficiale, dovrà essere riempito con materiale stabilizzato, opportunamente compattato per uno spessore finito non inferiore a cm. 25. Tale fondazione dovrà essere costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l'eventuale aggiunta di legante naturale.
5. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza preesistenti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale steso in strati dovrà presentarsi uniformemente miscelato, dopo il costipamento, in modo da non presentare segregazioni dei suoi componenti. Per il costipamento e la rifinitura dovrà essere impiegata idonea attrezzatura (piastra vibrante, rulli, ecc.).

Art. 33 - Ripristini provvisori

1. Ad avvenuto assestamento dei materiali di riempimento della traccia di scavo, i titolari del permesso di rottura suolo dovranno eseguire il ripristino provvisorio, fatte salve particolari prescrizioni impartite da parte della Polizia Municipale o dei tecnici comunali nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa deve essere eseguito nei modi più idonei alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ove si tratti di conglomerato bituminoso, deve essere garantito uno spessore minimo di cm. 20 di conglomerato bituminoso semiaperto tipo binder, con garanzia della stabilità del riempimento (utilizzando - se necessario - anche uno strato di misto cementato) e dell'integrità e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature necessarie a garantire la regolazione ed il controllo della circolazione veicolare.
3. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche in caso di lavori effettuati con la tecnica della minitrinca.
4. A lavori ultimati, sarà obbligatorio provvedere a ri-effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde verificare che i lavori non ne abbiano compromesso la funzionalità.
5. Appena terminata l'esecuzione del ripristino provvisorio, dovrà essere immediatamente ritracciata la segnaletica eventualmente coinvolta dagli scavi.
6. Dopo l'esecuzione del ripristino provvisorio e fino a quello definitivo il titolare del permesso di rottura suolo deve seguire attentamente l'evolversi della situazione disponendo immediatamente, ove occorra, tutte le ricariche necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità.
7. Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta impartite dalla Polizia Municipale o dei tecnici comunali.


Art. 34 - Ripristini definitivi

1. Trascorso un periodo pari a non meno di 4 e non oltre 6 mesi dall'avvenuto completamento del ripristino provvisorio, i titolari del permesso di rottura suolo procederanno al ripristino definitivo della pavimentazione stradale mediante stesa di uno strato di conglomerato bituminoso chiuso, a raso dell'esistente, confezionato con graniglia e pietrischetti (spessore cm. 4), di seguito denominato tappeto. Il tappeto dovrà essere realizzato in modo rettilineo ed uniforme.
2. Per l'estensione in larghezza e lunghezza del ripristino definitivo si rinvia alle prescrizioni del successivo art. 35.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO


REGIONE UMBRIA



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



3. A prescindere dalla tipologia e/o dimensione di scavo, nel caso di pavimentazioni ripristinate da non oltre cinque (5) anni, a tutela dell'investimento comunale, le prescrizioni di ripristino definitivo si intendono estese all'intera carreggiata per tutto il tratto interessato dai lavori.
4. Per i marciapiedi il ripristino definitivo dovrà essere per tutta la larghezza dello stesso.
5. Ad intervento ultimato non dovranno emergere discontinuità del piano viabile e sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale, nonché pregiudicare la sicurezza al transito veicolare o pedonale, con formazione di scalini in corrispondenza dell'attacco alla pavimentazione stradale esistente. Si dovrà inoltre porre ogni cura per evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente, in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale. Le caratteristiche della pavimentazione dovranno risultare nel complesso almeno uguali a quelle precedenti all'intervento.
6. Dovrà altresì essere ripristinata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale danneggiata, nonché la messa in quota di tutti i chiusini, griglie ecc., sia in fase di ripristino provvisorio che definitivo.
7. Le linee di mezzeria o di margine, seppur non interessate direttamente dal ripristino (ma "sporcate" dall'emulsione), dovranno essere tracciate nuovamente. Le linee di stop, i triangoli di precedenza ed in particolare gli attraversamenti pedonali, anche se interessati marginalmente dal ripristino, dovranno essere nuovamente rappresentati secondo il tracciato originario e con l'applicazione della tipologia originaria di prodotto.
8. Dopo l'esecuzione del ripristino definitivo e fino ai dieci (10) anni successivi all'intervento, qualora si verificano avvallamenti/cedimenti del piano stradale addebitabili alla costruzione e al mantenimento degli impianti del concessionario è fatto obbligo allo stesso di ripristinare tempestivamente e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla segnalazione, la complanarità con la porzione di strada adiacente l'intervento eliminando dossi e/o avvallamenti e comunque qualsiasi anomalia provocata o riconducibile alla presenza di percorrenze e/o attraversamenti in sotterraneo che interessano la sede stradale.
I tempi di esecuzione dei lavori e le modalità tecniche degli stessi saranno stabiliti dall'Ente proprietario o concessionario della strada che li comunicherà al soggetto autorizzato mediante pec e/o lettera raccomandata.
In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino entro i termini stabiliti, l'ente proprietario della strada eseguirà direttamente le opere necessarie al ripristino del piano viabile e ne addebiterà le spese al soggetto autorizzato come previsto dall'art. 69 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 21 dello stesso Codice. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
9. Allorché constatato il ripristino definitivo avvenuto a regola d'arte, previa richiesta del concessionario, i suoli manomessi saranno ripresi in carico dal Comune e si procederà allo svincolo della fidejussione o del deposito cauzionale comunque non prima di un anno dalla conclusione dei lavori ad ulteriore garanzia che il ripristino del suolo pubblico sia realizzato a regola d'arte.
10. Qualora, in sede di verifica, l'eseguito ripristino provvisorio o definitivo, a carico dell'operatore, si manifesti insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente - se scaduto infruttuosamente il termine - al rifacimento delle opere, a totali e maggiori spese dell'inadempiente che troveranno copertura nella



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



cauzione o nella polizza fideiussoria prestata a norma dei commi 6 - 7 dell'art.12 e dell'art.14 del presente Regolamento.

11. In ogni caso gli operatori sono tenuti a rifondere i costi sostenuti dal Comune e dai terzi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino da essi eseguiti, salva liquidazione di eventuali maggiori danni.
12. Le misure minime lineari e di superficie relativamente ai permessi per la determinazione del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) sono quelle di un metro lineare e di un metro quadrato, anche nel caso di occupazioni e/o rotture su superfici inferiori.
13. Eventuali inadempienze alle prescrizioni del Regolamento nonché a quelle previste in via particolare dagli uffici competenti costituiranno pregiudiziale causa ostativa al rilascio di ulteriori concessioni.

Art. 35 - Ripristini di pavimentazione in conglomerato bituminoso

1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi "ripristini provvisori" e "ripristini definitivi" i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue:
2. Al fine del perseguimento dell'obiettivo dell'amministrazione del Comune di Castiglione del Lago di evitare ripristini parziali, sia in senso longitudinale che trasversale, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso è fatto obbligo ai concessionari di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - per interventi in senso longitudinale alla strada è fatto obbligo al concessionario di bituminare con binder e tappetino (o binder di tipo chiuso se autorizzati dagli uffici comunali), previa scarificazione o fresatura secondo quanto necessario, l'intera carreggiata per strade di larghezza fino a 5,00m o l'intera corsia di marcia per strade di larghezza superiore a 5,00m per tutta la lunghezza dello scavo, come da figure esemplificative seguenti:




COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO




-INTERVENTI LONGITUDINALI-
STRADE con CARREGGIATA superiore a 5.00m



- per interventi che interessano in senso trasversale o diagonale la carreggiata è fatto obbligo al concessionario di bituminare con binder e tappetino (o binder di tipo chiuso se autorizzati dagli uffici comunali), previa scarificazione o fresatura secondo quanto necessario, l'intera carreggiata a prescindere dalla larghezza della strada estendendo il ripristino ad almeno 3,00m dall'asse dello scavo da entrambi i lati, come da figure esemplificative seguenti:


-INTERVENTI TRASVERSALI-
STRADE con CARREGGIATA di qualsiasi dimensione



- per c.d. "scavi multipli" che interessano in senso trasversale o diagonale la carreggiata è fatto obbligo al concessionario di bituminare con binder e tappetino (o binder di tipo chiuso se autorizzati dagli uffici comunali), previa scarificazione o fresatura secondo quanto necessario, l'intera carreggiata a prescindere dalla larghezza della strada estendendo il ripristino ad almeno 3,00m oltre l'asse dell'ultimo scavo, come da figure esemplificative seguenti. Qualora la distanza tra i ripristini risultasse inferiore ai 6,00m è fatto obbligo al concessionario ripristinare anche tali zone seppur non interessate dagli scavi:



-INTERVENTI MULTIPLI- STRADE con CARREGGIATA di qualsiasi dimensione



- per scavi multipli che interessano sia longitudinalmente che trasversalmente la carreggiata è fatto obbligo al concessionario di bituminare con binder e tappetino (o binder di tipo chiuso se autorizzati dagli uffici comunali), previa scarificazione o fresatura secondo quanto necessario, l'intera carreggiata per strade di larghezza fino a 5,00m per tutta la lunghezza longitudinale dello scavo indipendentemente dalla posizione dello scavo trasversale. Per strade di larghezza superiore ai 5,00m combinando le prescrizioni di cui ai commi precedenti a seconda del caso di specie.

-INTERVENTI LONGITUDINALI e TRASVERSALI- STRADE con CARREGGIATA sino a 5.00m



- Per interventi di scavo non contemplati in quanto appena descritto, gli uffici comunali imporranno le prescrizioni ritenute opportune nel provvedimento concessorio perseguendo l'obiettivo di evitare ripristini parziali delle strade comunali.
3. Queste prescrizioni si intendono obbligatorie anche nel caso di interventi eseguiti con la tecnica della minitrincea.
 4. Non è consentito il ripristino con "bitume a freddo": si dovrà utilizzare conglomerato bituminoso di tipo tradizionale impastato a caldo in impianto che dovrà essere posato in opera a mano e/o con idonee macchine vibrofinitrici e compattazione a mezzo di rullo o piastra vibrante.
 5. La fresatura dovrà essere eseguita a freddo con macchina operatrice idonea alla superficie di ripristino prescritta e per una profondità di 4cm. almeno.



6. Il conglomerato bituminoso (binder) dovrà essere steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice e opportunamente rullato, per uno spessore di almeno cm. 10, per tutta la larghezza della pavimentazione prescritta, a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente.
7. Il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso (tappeto) dovrà essere steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice e opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm. 4 previa pulitura della superficie con macchina e stesa di emulsione bituminosa per l'attacco del nuovo manto steso.
8. Il bordo della nuova pavimentazione dovrà essere opportunamente giuntato con emulsione bituminosa.
9. A prescindere dalla tipologia e/o dimensione dello scavo e della strada, nel caso di pavimentazioni ripristinate da non oltre cinque (5) anni, a tutela dell'investimento comunale, le prescrizioni di ripristino definitivo si intendono estese all'intera carreggiata per tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 36 - Ripristini pavimentazione delle "strade bianche"

1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi "ripristini provvisori" e "ripristini definitivi" i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue:
2. Le strade comunali c.d. "bianche", successivamente al riempimento degli scavi come precedentemente descritto, dovranno essere ripristinate con stabilizzazione "a calce" (utilizzando cioè ossido di calcio) per uno spessore di almeno 30cm. ricostituendo poi il rilevato per uno spessore di almeno 20cm. con materiale arido di cava stabilizzato a cemento (conforme alla normativa "leganti idraulici per impieghi stradali") con colorazione il più possibile analoga allo stato dei luoghi.
3. Relativamente all'estensione dei ripristini rispetto agli scavi eseguiti, si richiamano le prescrizioni indicate al precedente comma 2 dell'art.35 "Ripristini di pavimentazione in conglomerato bituminoso".
4. Queste prescrizioni si intendono obbligatorie anche nel caso di interventi eseguiti con la tecnica della minitricina.

Art. 37 - Ripristini di pavimentazione lapidee

1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi "ripristini provvisori" e "ripristini definitivi" i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue.
2. Nei casi di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, basoli, lastre, guide, cordoli, ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento, i ripristini si intendono solo di tipo definitivo che dovranno essere eseguiti immediatamente dopo l'assestamento dei materiali di riempimento della traccia di scavo.
3. La ripresa della massicciata, del lastricato, del pavimento di piastrelle, dell'acciottolato, dei bordini, dei cordoli, ecc., dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte da imprese qualificate, le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



4. Si fa obbligo di sostituire tutti gli elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo e tonalità cromatica.
5. Lo smontaggio delle pavimentazioni lastricate dovrà essere eseguito per brevi tratti, con apposite apparecchiature o manualmente, ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi. Sarà assolutamente vietato lo smontaggio mediante trazione con escavatore o altro macchinario.
6. Prima della rimozione degli elementi componenti la pavimentazione si dovrà procedere alla loro numerazione ed alla produzione di adeguato rilievo fotografico, se richiesto, in modo da consentire la loro esatta ricollocazione. I masselli, le lastre, i ciottoli, i blocchetti di porfido, nonché piastrelle, cordoli, bordi ed altri materiali simili, devono essere diligentemente recuperati senza danneggiamenti ed ordinatamente accatastati in luogo di pertinenza del soggetto richiedente la rottura suolo, oppure, previa autorizzazione degli uffici comunali, trasportati e depositati in siti sotto la custodia e responsabilità della ditta concessionaria.
7. La fondazione stradale dovrà essere costituita:
 - per le zone pedonali da conglomerato cementizio fluido alleggerito dello spessore minimo di 15cm su cui il lastricato dovrà essere posato in opera su strato di sabbione di cava avente uno spessore minimo di 15cm;
 - per le zone carrabili da conglomerato cementizio Rck non inferiore a 250 Kg/cm², di spessore non inferiore a 20cm ed armata con rete elettrosaldata diametro 8mm maglia 10x10cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.
8. A lavoro ultimato, il suolo dovrà essere riportato nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione e la nuova pavimentazione dovrà essere complanare e accuratamente raccordata con l'esistente.
9. Si farà obbligo di sostituire tutti gli eventuali elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo, tonalità cromatica e caratteristiche tecnico/morfologiche.

Art. 38 - Marciapiedi

1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi "ripristini provvisori" e "ripristini definitivi" i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue:
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi ed il relativo sottofondo dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte, utilizzando la stessa tipologia preesistente.
3. Il ripristino definitivo dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede per tutta la lunghezza interessata dai lavori.
4. A lavoro ultimato il suolo dovrà essere riportato nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione.
5. È d'obbligo la realizzazione di fondazione stradale, dello spessore minimo di cm. 15.
6. Durante lo smontaggio degli elementi componenti la pavimentazione, dovrà essere posta ogni cura per il mantenimento dell'integrità delle singole parti. I pezzi che durante tale operazione venissero rotti o danneggiati dovranno essere sostituiti con altri nuovi, aventi la stessa tipologia, tonalità cromatica e caratteristiche tecnico/morfologiche.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA

----- ✕ -----
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



7. Su indicazione degli uffici comunali sarà fatto obbligo al concessionario di eseguire le modifiche necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente già esistenti senza che questo nulla possa a che pretendere quale risarcimento economico per la lavorazione effettuata.

Art. 39 - Aree verdi


1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi "ripristini provvisori" e "ripristini definitivi" i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue:
2. Nella realizzazione di lavori inseriti in aree verdi o nelle immediate vicinanze delle stesse l'operatore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - le piante esistenti nelle aree di cantiere dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee (recinzioni per le masse vegetali e "shelter" o "corsetti" per le piante isolate);
 - l'eventuale abbattimento di piante, comunque previamente autorizzato dagli uffici comunali, dovrà essere seguito dalla sostituzione, anche in diverso sito pubblico, con individui vegetali analoghi a quelli rimossi per numero e specie;
 - qualora lo scavo interessasse le radici di alberi a basso o alto fusto è fatto obbligo di spostarne il tracciato onde preservare la pianta: qualora non fosse possibile e comunque previa autorizzazione degli uffici comunali, in caso anche di parziale intaccamento dell'apparato radicale, il concessionario dovrà procedere a sue spese se possibile allo spostamento della pianta o all'abbattimento con successivo reimpianto con individui vegetali analoghi a quelli rimossi per numero e specie;
 - in caso di abbattimenti non autorizzati o danni arrecati al patrimonio vegetale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, le opere di sistemazione necessarie saranno individuate e indicate dagli uffici comunali;
 - eventuali responsabilità per la caduta di alberi o danni arrecati al patrimonio vegetale causata da lavori non autorizzati sono e restano a carico dell'impresa e/o dell'esecutore dei lavori.

Art. 40 - Segnaletica stradale

1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi "ripristini provvisori" e "ripristini definitivi" i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue:
2. Successivamente ai ripristini definitivi è fatto obbligo al concessionario di rinnovare la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, eventualmente interessata dai lavori anche se parzialmente o solo "sporcata" dall'applicazione dell'emulsione bituminosa.
3. Successivamente alla bitumatura della strada è fatto comunque obbligo al concessionario di tracciare la segnaletica orizzontale (linee di margine, di mezzzeria, immagini di "stop" o "precedenza", linee e immagini di pista ciclabile, ecc.) anche se non presente prima dell'esecuzione dei lavori.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE UMBRIA



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO



Art. 41 - Tubazioni

1. Oltre a quanto già indicato nei paragrafi “ripristini provvisori” e “ripristini definitivi” i concessionari dovranno ottemperare a quanto segue.
2. Le tubazioni o i cavi conduttori dovranno essere collocati all'interno di manufatti, cunicoli o controtubi di idoneo materiale che garantiscano la protezione degli impianti in essi alloggiati e l'assorbimento delle sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
3. L'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti dovrà posizionarsi alla profondità minima di m.1,00 dal piano viabile di rotolamento. Tali manufatti o cunicoli non dovranno comunque invadere, ostruire o pregiudicare in alcun modo l'efficienza delle opere stradali di regimazione delle acque superficiali.

